

Avv. Danilo Granata

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 10.03.2022, N. 1569-2022, RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. IV, NEL GIUDIZIO N.R.G. 1373-2022

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **Roberta Costantino**, c.f. CSTRRT84T42A662X, nata a Bari il 02.12.1984 e residente in Campobasso alla Via Giacomo Leopardi 223, in base all'autorizzazione di cui al'Ordinanza n. 1569-2022 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV, nell'ambito del giudizio nrg 1373-2022,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 1373-2022;
- il ricorso è stato presentato da **Roberta Costantino**, c.f. CSTRRT84T42A662X, nata a Bari il 02.12.1984 e residente in Campobasso alla Via Giacomo Leopardi 223
- Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12.

Il ricorso è stato altresì notificato ad un potenziale controinteressato, Antonella Fiordalisi;

- con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti: 1) Le **Graduatorie di merito e dei vincitori** del *Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, e in particolare la **Graduatoria Codice CB - Distretto della Corte di Appello di Campobasso n. 51 unità (di cui 3 riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o in scienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)**, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori

e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza; 2) l'**Esito della prova scritta digitale** della ricorrente inerenti il *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, per come pubblicato sulla rispettiva area personale del portale Step One 2019 in data 1 dicembre 2021; 3) i verbali di correzione delle prove; 4) la Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; 5) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per i ricorrenti; e. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; **nonché per l'accertamento** del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75) con eliminazione della penalità in relazione al quesito di cui in narrativa, **per la conseguente declaratoria di illegittimità** del *modus operandi* della P.a. in relazione all'ambigua e palesemente errata formulazione del quesito di cui in narrativa e consequenziale assegnazione di punti in relazione ad esso, **nonché per l'accertamento** del diritto della ricorrente ad essere dichiarata idonea e collocata nella graduatoria di riferimento, **con conseguente condanna in forma specifica** delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il punteggio positivo sulla domanda di cui in narrativa adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

- con il ricorso è stata censurata l'assegnazione di un punteggio numerico ingiusto nei confronti della ricorrente, in occasione della prova scritta del "*Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*", per via della presenza di un quesito ambiguo.

I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione della lex specialis - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994 - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Difetto di istruttoria - Motivazione carente, perplessa e generica - Violazione del legittimo affidamento - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione del favor participationis - Violazione del principio di proporzionalità - Violazione dell'art. 51 Cost. - Disparità di trattamento - Violazione del principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. - Travisamento dei fatti - Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa - Violazione del principio del buon andamento amministrativo – Illegittimità derivata delle Graduatorie gravate

La ricorrente, “non idonea” (avendo conseguito un punteggio di 20.25 (31 risposte corrette 8 errate e 1 non data), ha censurato, con ricorso proposto innanzi al TAR Lazio - Roma, l’erronea formulazione del quesito “*Ai sensi dell’art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:*”, recante le seguenti opzioni di risposta: *a) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro delegato; b) con decreto del Presidente della Repubblica; c) secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti*”. Orbene, il quesito è palesemente ambiguo e induce chi legge in errore, considerato che ai sensi dell’art. 6 comma 4: *Nelle amministrazioni statali, il piano di cui al comma 2, adottato annualmente dall'organo di vertice, è approvato, anche per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per le altre amministrazioni pubbliche il piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente nel rispetto delle previsioni di cui ai commi 2 e 3, è approvato secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Nell'adozione degli atti di cui al presente comma, è assicurata la preventiva informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali*”. Ebbene, la norma non si presta a profonde operazioni ermeneutiche, essendo limpida la sua formulazione: le amministrazioni statali approvano il piano triennale dei fabbisogni con DPCM ovvero con decreto del ministro delegato; le altre amministrazioni pubbliche lo approvano secondo le

modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti. Non v'è – né potrebbe esservi – riferimento alcuno ad “**altre amministrazioni pubbliche statali**”, posto che le amministrazioni sono statali ovvero periferiche. *Tertium non datur!*

La risposta al quesito – correttamente formulato – sarebbe stata una soltanto: “**Secondo le modalità previste dalla disciplina dei propri ordinamenti**”.

E così spiazzata dalla illogica e ambigua formulazione – posto che o ci si riferisce alle amministrazioni pubbliche statali o alle altre amministrazioni pubbliche – ha flaggato la risposta ritenuta errata dalla PA, incorrendo nella penalità (- 0,375), perdendo la possibilità di guadagnare + 0,75 punti.

Palese violazione della *par condicio concursorum* si rinviene, poi, nel fatto che i – più fortunati – candidati della sessione del 24 novembre hanno sorteggiato la busta contenente il quiz con la medesima domanda ma ben formulata: ***Ai sensi dell'art 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le altre amministrazioni pubbliche NON statali il piano triennale dei fabbisogni è approvato:***”. L'aver sottoposto ai candidati ricorrenti un quesito corretto, rende ancora più evidente l'erroneità dell'agire della pubblica amministrazione. In effetti, la giurisprudenza amministrativa è chiara sul punto: le domande concorsuali devono essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Per giunta, il TAR Lazio Sez. 1bis, con ordinanza cautelare n.233-2022, ha già accertato che l'ambiguità del quesito oggetto della odierna *querelle*, dichiarando, a tal proposito, che “*nessuna delle tre alternative offerte ai candidati trova riscontro nel tenore testuale della disposizione normativa richiamata, né appare rispondente ai principi di imparzialità e buon andamento dell'Amministrazione addebitare ai candidati la mancata individuazione della risposta che meno si discosta dalla soluzione corretta*”.

Non solo: la prova è stata caratterizzata dalla presenza di un altro quesito ambiguo, riconosciuto come tale – durante il test – e sostituito con una domanda di riserva, con l'assegnazione, però, di una tempistica certamente iniqua, ossia soltanto 90 secondi. Va da sé che – anche per tale irregolarità – la prova del 25 novembre porta con sé non pochi sospetti sulla sua genuinità, posto che l'operato amministrativo si allontana vistosamente dai canoni della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia.

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie pubblicate siano illegittime in via derivata per quanto sinora espresso.

Infine, se venisse riconosciuto il punteggio positivo, la ricorrente diverrebbe idonea (ottenendo un punteggio di 21,37) (cd. prova di resistenza) collocandosi nella graduatoria di riferimento.

Alla luca delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via istruttoria: se occorre, di: a) disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più opportune; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale di parte ricorrente, con particolare riferimento al quesito contestato; c) disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità della domanda segnalata in ricorso;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o rettificare anche con riserva il punteggio della ricorrente;

Nel merito: accogliere il ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; assegnare alla ricorrente il punteggio positivo, previa eliminazione della ingiusta penalità assegnata in riferimento al quesito in questione e riconoscerla per l'effetto idonea ammettendola al successivo step procedurale.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i candidati che sono risultati *idonei* e *idonei vincitori* nella Graduatoria degli idonei e vincitori del Distretto della Corte d'Appello di Campobasso - *“Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, per come pubblicata sul sito di Formez PA in data 14.01.2022;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con Ordinanza cautelare n. 1569-2022, pubblicata lo scorso 10 marzo, si precisa che *“Ritenuto che ricorrono, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a, i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti*

necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione, con le seguenti modalità::

*a) - **pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, dal quale risulti:***

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2. -il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso introduttivo;

*b.- In ordine alle prescritte modalità, **la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e del presente decreto- il testo integrale del ricorso stesso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:**a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*

b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica: c.- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; d.- dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita

sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l’attestazione di cui trattasi recherà, tra l’altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; e.- dovrà, inoltre, curare che sull’home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato “Atti di notifica”, dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e il presente decreto. Dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente dal primo adempimento.

A mezzo di separato provvedimento collegiale, verranno liquidati, in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, gli oneri conseguenti all’espletamento dell’incombente come sopra disposto, previo deposito in atti, a carico della stessa Amministrazione, di una documentata evidenza, suscettibile di dare contezza della commisurazione dei costi sostenuti, ai fini della pubblicazione anzidetta”.

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l’inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 1373/2022) nella seconda sottosezione “Ricerca ricorsi”, rintracciabile all’interno della seconda sottosezione “Lazio- Roma” della sezione “T.A.R.”;

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e l’ordinanza resa dalla Quarta Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 10 marzo 2022, n. 1569-2022, *sub* r.g. 1373/2022.

L’Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto e dell’elenco nominativo dei controinteressati in calce ai quali dovrà essere inserito l’avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione

dell'ordinanza cautelare in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;

ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;

iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Belvedere Marittimo (Cosenza), 25.03.2022

Avv. Danilo Granata